



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 21/04/2021

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2021

L'anno duemilaventuno in questo giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione e che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'appello nominale risultano

N.o.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	TESI NICOLA	X		
2	BALDI MARIA GRAZIA	X		
3	BIAGINI MARCO	X		
4	GIANNANTI BEATRICE	X		
5	SARTI FRANCO	X		
6	CORTESI MILA	X		
7	ROSELLINI FULVIO	X		
8	TALIA SALVATORE	X		X
9	CACINI GIOVANNI	X		X
10	ROMANI MARIA GIULIA	X		X
11	CECCHI ANDREA MARINO		X	
12	POGGETTI MONICA	X		
13	BUONAMICI RICCARDO	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. Nicola Tesi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Norida Di Maio, incaricato della redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Sentiti gli interventi

OMISSIS

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n.10 del 15.04.2021 predisposta dal Responsabile dell'Area 2;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato inoltre che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente

- con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
 - con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
 - che il decreto ministeriale di cui al già citato comma 756 non è stato ancora adottato e che pertanto occorre far riferimento a quanto indicato dalla risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- Preso atto che con l'art. 30, comma 4 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) è stato disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021";
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile dell'Area 2

Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente proclamata dal Sindaco

PRESENTI	N. 12
ASSENTI	N. 01
ASTENUTI	N.---
VOTANTI	N. 12
FAVOREVOLI	N. 09
CONTRARI	N. 3 – Buonamici, Romani, e Poggetti

DELIBERA

1) La conferma delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2021 nella seguente misura:

- aliquota 6 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse;
- detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 200,00 €; suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- aliquota 9,6 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili;

2) la presa d'atto che la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze sarà effettuata nei termini di legge;

3) la presa d'atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

4) la presa d'atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n.

160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire (il prospetto delle aliquote) la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Presidente propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267.

Con votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti, dal seguente esito e ritualmente proclamata dal Sindaco

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 01

ASTENUTI N.---

VOTANTI N. 12

FAVOREVOLI N. 09

CONTRARI N. 3 – Buonamici, Romani, e Poggetti

(e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti), il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell 'art.124 D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e smi dal 13/05/2021 al 28/05/2021.

Ponte Buggianese, 13/05/2021

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Michela Pallini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione a partire dalla data del 13/05/2021 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000

Il Funzionario di Segreteria
Michela Pallini

Il Presidente
Nicola Tesi

Il Segretario Comunale
Norida Di Maio